



Varesevive

STATUTO

ARTICOLO 1[^]

E' costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, una libera Associazione denominata:

"VARESEVIVE"

ARTICOLO 2[^]

L'Associazione senza fini di lucro e apolitica ha lo scopo di stabilire e sviluppare un collegamento permanente delle diverse realtà vive nella città con il territorio stesso promuovendo e sostenendo iniziative atte ad animare e sviluppare l'attività culturale cittadina.

In particolare l'Associazione si propone di:

- riproporre ai varesini le figure più significative del passato che hanno dato impulso all'economia, alla cultura, alla storia della città di Varese;
- promuovere eventi culturali atti a stimolare l'attenzione dei cittadini verso l'animazione culturale del territorio;
- favorire la riscoperta delle tradizioni locali così da sviluppare una più radicata "varesinità";
- promuovere incontri e scambi di esperienze, anche internazionali, con realtà che hanno vissuto o stanno vivendo analoghe esperienze;
- promuovere conferenze, seminari, convegni, mostre, esposizioni, concerti, pubblicazioni atti a sviluppare e a diffondere la conoscenza del territorio varesino e la sua promozione anche a livello turistico;
- promuovere occasioni di incontro e manifestazioni a sostegno di benemeriti Enti operanti nel territorio a favore di persone disagiate e bisognose.

ARTICOLO 3[^]

La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 4[^]

L'associazione ha sede in Varese (VA) Via Morazzone 2.

ARTICOLO 5[^]

I Soci si dividono in: Soci Fondatori, Soci Onorari, Soci Sostenitori e Ordinari.

SOCI FONDATORI

Sono Soci Fondatori le persone fisiche e gli Enti che hanno dato vita all'Associazione partecipando all'atto costitutivo della stessa.

Essi sono tenuti a versare una quota associativa secondo le modalità di anno in anno stabilite dal Consiglio Direttivo.

Appartengono alla categoria dei Soci Fondatori anche coloro che, avendone fatta richiesta entro i primi sei mesi di vita dell'Associazione, siano stati cooptati dal Consiglio Direttivo.

SOCI ONORARI

Sono le personalità o gli enti che si sono particolarmente distinti nella collaborazione e nel sostegno anche economico dell'attività dell'associazione o che per le loro benemeritenze abbiano contribuito all'affermazione dell'associazione stessa.

Vengono proclamati dal Consiglio Direttivo con votazione approvata a maggioranza dei due terzi dei votanti e riconfermati, con la medesima procedura, ogni anno.

I Soci Onorari sono esentati dal pagamento delle quote sociali e possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea con diritto di voto.

SOCI SOSTENITORI E ORDINARI

Sono Soci Sostenitori e Ordinari quanti, persone fisiche ed enti,

aderendo agli scopi ed alle finalità dell'Associazione, vengono dal Consiglio Direttivo ammessi a farne parte su domanda scritta.

Il Consiglio Direttivo stabilirà di anno in anno la quota associativa per ciascuna delle categorie.

I Soci Sostenitori e Ordinari partecipano alle assemblee con diritto di voto.

Tutti i Soci si impegnano al rispetto dello Statuto e del Regolamento.

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, né in caso di scioglimento dell'Associazione, né sono trasmissibili se non nel caso di successione a causa di morte.

Le stesse non possono essere rivalutate.

Copia del presente statuto dell'Associazione sarà consegnata a ciascun socio al momento dell'adesione.

ARTICOLO 6[^]

La qualifica di socio dell'Associazione si perde:

- per dimissioni;
- per omesso pagamento della quota annuale entro tre mesi dalla scadenza;
- per espulsione a seguito di gravi motivi penali e/o di moralità. Prima della delibera di espulsione definitiva il socio interessato è chiamato, con lettera raccomandata, a fornire spiegazioni, con tutti i mezzi possibili, al Consiglio Direttivo;
- per decesso.

I provvedimenti disciplinari vengono deliberati ed applicati dal Consiglio Direttivo con delibera a maggioranza dei due terzi dei suoi membri. Contro tali provvedimenti è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri.

ASSEMBLEE

ARTICOLO 7[^]

I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'articolo 20 Codice Civile.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

ARTICOLO 8[^]

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e del Revisore, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

ARTICOLO 9[^]

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota associativa.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci.

Ogni socio non può rappresentare per delega più di altri due soci.

ARTICOLO 10[^]

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Codice Fiscale: 95051230126

Sede legale: 21100 Varese - via Morazzone, 2 - Presidenza: Giuseppe Redaelli - 21100 Varese - via Cherso, 2 - tel. 0332 330444

Segreteria: Maurizio Cappelletti - 21100 Varese - via Paravicini, 21 - tel. 348 7335994

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

ARTICOLO 11^

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza assoluta di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati.

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 12^

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 9 membri eletti dall'Assemblea dei Soci per la durata di 3 anni.

Il Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea dei soci, elegge oltre al Presidente, il Vice Presidente e il Segretario Tesoriere.

L'elezione del Consiglio Direttivo avverrà in base ad una lista proposta da almeno 10 soci e composta da candidati indicati per un terzo dai Soci Fondatori, per un terzo dai Soci Sostenitori e per un terzo dai Soci Ordinari. Le modalità per la redazione della lista saranno definite dal Consiglio Direttivo.

Il numero dei candidati sarà uguale al numero dei Consiglieri da eleggere più tre.

In presenza di lista incompleta l'Assemblea potrà procedere all'elezione sulla base dei soli nominativi proposti ovvero procedere al completamento della lista fino al raggiungimento del numero di candidati come sopra previsto.

In mancanza di lista l'assemblea procede liberamente alla nomina dei Consiglieri.

In caso di dimissioni o di decesso di un Consigliere subentrerà il socio che abbia conseguito il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto; ove, per qualsiasi causa, il numero dei consiglieri si riducesse a meno della metà dei suoi componenti elettivi si procederà al rinnovo per l'elezione dell'intero Consiglio.

ARTICOLO 13^

Nessun compenso, oltre all'eventuale rimborso dei costi sostenuti e documentati, è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 14^

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare delle quote sociali.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal Consigliere più anziano di età.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 15^

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e compila, ove lo ritenga necessario, il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

ARTICOLO 16^

Il Presidente del Consiglio Direttivo, ed in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione

nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

REVISORE ARTICOLO 17^

La gestione dell'Associazione è controllata da un Revisore eletto dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni.

Il Revisore dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigerà una relazione ai bilanci annuali, potrà accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potrà procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

PROBIVIRI ARTICOLO 18^

L'assemblea a maggioranza assoluta nomina il Collegio dei Probiviri composto da tre membri.

PATRIMONIO ARTICOLO 19^

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che dovessero pervenire all'Associazione a qualsiasi titolo oneroso o gratuito;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) da ogni altra eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

BILANCIO E UTILI ARTICOLO 20^

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascuno esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Dalla data dell'avviso di convocazione bilancio e programma verranno depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonchè di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

SCIoglimento ARTICOLO 21^

Lo scioglimento dell'Associazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11, è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Il o i liquidatori provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.

Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'Assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

Quanto residuerà, esaurita la liquidazione, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito comunque l'organo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

CONTROVERSIE ARTICOLO 22^

Tutte le eventuali controversie sociali (fatta eccezione per quelle di inderogabile competenza dell'autorità giudiziaria) tra soci e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte alla competenza del Collegio dei Probiviri; essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura.

La loro decisione sarà inappellabile.

ARTICOLO 23^

Per tutto quanto non indicato e disciplinato dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge in materia di Associazioni.